

Sistema di garanzia

dei livelli minimi di qualità dei servizi forniti,

In ottemperanza a quanto previsto dalla misura 4.2 dell'atto di regolazione adottato dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (in appresso l'"ART") con delibera n. 130/2019, Terminal Intermodale Mortara S.r.l. (qui di seguito "TI.MO.") adotta il sistema di garanzia dei livelli minimi di qualità dei servizi forniti, in relazione alle attività di piazzamento dei treni dal binario di presa e consegna interno al terminal al fascio binari di carico e scarico sempre all'interno del terminal e vv..

Al riguardo si premette quanto segue: la manovra dalla stazione al terminal gestito da TI.MO. è effettuata in autoproduzione da parte delle imprese ferroviarie entranti; parimenti sono gestite in autoproduzione dalle imprese ferroviarie tutte le attività accessorie quali a titolo di esempio eventuale staffatura, aggancio/sgancio locomotore, posizionamento segnali di coda, eventuale scarto carri, verifica tecnica, formazione treno, prova freno.

Tali attività, pertanto, non possono rientrare nel sistema di garanzia dei livelli minimi di qualità dei servizi forniti da parte di TI.MO.

Ne consegue che TI.MO. non richiede alle imprese ferroviarie alcun corrispettivo per tali attività.

Per contro TI.MO., con la propria organizzazione, provvede a traslare i treni in arrivo dal fascio di presa e consegna interno al terminal al fascio di carico scarico sempre interno al terminal, a metterli a disposizione della clientela secondo degli orari predefiniti (MAD). In modo duale TI.MO. provvede con la propria organizzazione a rendere disponibile all'impresa ferroviaria incaricata della partenza il treno per le attività di verifica tecnica, formazione e prova freno secondo orari predefiniti (HLR).

Pertanto, poiché l'attività di piazzamento dei treni dal fascio di presa e consegna al fascio di carico e scarico e vv. interni al terminal è funzionale alla MAD o all'HLR, il sistema di garanzia dei livelli minimi di qualità dei servizi forniti non può che essere misurato sull'eventuale ritardo della MAD alla clientela per i treni in arrivo e all'HLR alle imprese ferroviarie per i treni in partenza, come indicati nel documento di programmazione predisposto da TI.MO. sulla base degli orari dei treni, che si allega sub A.

TI.MO. quale livello minimo di qualità del servizio stabilisce l'esecuzione di MAD e HLR entro 60' dall'orario indicato nel documento di programmazione che si allega sub A nella misura del 90% su base mensile.

Si fa però presente che, poiché può capitare che, per esigenze dei clienti o delle imprese ferroviarie, e senza che ciò possa compromettere la parità di trattamento e non discriminazione nell'accesso al terminal tra i vari utenti che ne facciano richiesta, la MAD o l'HLR siano concordati in modo difforme da quanto indicato nel documento di programmazione che si allega sub A, in tali casi gli eventuali scostamenti non saranno conteggiati nelle statistiche di valutazione del livello qualità dei servizi forniti.

Inoltre sono escluse dalle statistiche per la valutazione dei livelli di qualità dei servizi forniti tutti gli scostamenti che non dipendono dalla organizzazione del terminal ma da eventi esterni, o causa di forza maggiore, non controllabili dal terminal, ovvero in ogni caso in cui il terminal dimostri che il mancato espletamento delle operazioni di MAD e HLR nei tempi previsti dal documento di programmazione (All. A) sia dovuto a cause non riconducibili a responsabilità del medesimo. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si citano: scioperi, interruzioni di linea, ritardi delle imprese ferroviarie, condizioni meteo particolarmente avverse, guasto simultaneo di diverse gru o locomotori di manovra non prevedibili.

Inoltre poichè la MAD programmata coincide prevalentemente con l'apertura del terminal al pubblico, gli orari effettivi possono subire variazioni durante il periodo di Natale/Capodanno e il periodo estivo ove viene praticato un orario ridotto, debitamente comunicato agli utenti. Anche tali scostamenti rispetto ai tempi di MAD indicati nel documento di programmazione (All. A) non saranno conteggiati ai fini della verifica del rispetto dei livelli di qualità dei servizi forniti.

Qualora TI.MO. non dovesse garantire i livelli di qualità dei servizi forniti come sopra descritti nella misura del 90% su base mensile, TI.MO., superata la franchigia del 10%, riconoscerà all'utente a danno del quale si è verificato il ritardo, per i soli ritardi oltre la predetta franchigia, una penale nella misura del 10% della tariffa di manovra interna, come risultante dallo schema tariffario che si allega sub B.

I dati relativi al rispetto dei livelli di qualità dei servizi forniti in aggregato e rispetto ai singoli utenti saranno resi disponibili nei tempi e con le modalità previsti all'art. 12.3 della misura di regolazione approvata con la delibera n. 130/2019.